

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI

N. 12/C

N. 13/C

N. 14/C

N. 15/C

(2004-2005)

Riunioni del

11 ottobre 2004

18 ottobre 2004

22 ottobre 2004

25 ottobre 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma



**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 12/C - RIUNIONE DELL'11 OTTOBRE 2004**

**1 - APPELLO DELLA SCUOLA CALCIO CONEGLIANO AVVERSO LE DECISIONI SU  
VERTENZA ECONOMICA CON IL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB IN  
ORDINE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL  
CALCIATORE MAKINWA STEPHEN AYODELE AI SENSI DELL'ART. 99 BIS  
N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 28/D del  
13.5.2004)**

La C.A.F., su istanza di parte, rinvia l'esame del reclamo come sopra proposto dalla S.C. Conegliano di Conegliano (Treviso) alla riunione del 25.10.2004.

**2 - APPELLO DELLA SOCIETÀ RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LE DECISIONI  
SU VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. LAZIO IN ORDINE AL RICONOSCI-  
MENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE ODDO MAS-  
SIMO AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze  
Economiche - Com. Uff. n. 31/D del 7.6.2004)**

Con la decisione impugnata, la Commissione Vertenze Economiche ha disconosciuto il diritto della società reclamante ad ottenere, come da istanza in data 1° aprile 2004, il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis N.O.I.F., nella misura ridotta (pari a € 16.000,00) stabilita dal Protocollo di Intesa stipulato in data 5 giugno 2003 tra L.N.P., L.N.D. e S.G.S., in relazione all'esordio in Nazionale A, avvenuto il 14 maggio 2003, del calciatore professionista Massimo Oddo, in forza alla S.S. Lazio.

La C.V.E. in particolare, preso atto che il menzionato Protocollo di Intesa prevede che qualora i calciatori di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 99 bis siano già tesserati per la società professionistica tenuta a corrispondere il compenso alla data di entrata in vigore della norma (14 maggio 2002), il compenso stesso (fissato in linea generale in € 103.291,37) è dovuto alla società dilettantistica o di settore giovanile nella misura ridotta di € 16.000,00, ha ritenuto, alla luce della considerazione che la corresponsione del premio, sia pure in tale ridotta misura, è comunque subordinata al ricorrere dei presupposti delle condizioni di fatto e di diritto previste dal richiamato art. 99 bis, di respingere il reclamo dell'odierna appellante, argomentando, come di seguito specificato, in relazione alla posizione del calciatore Massimo Oddo, che - come accennato - ha esordito in Nazionale A in data 14 maggio 2003 (successivamente quindi al 14 maggio 2002) ma nel Campionato di massima serie già in data 1° ottobre 2000, quale tesserato del Verona Hellas S.p.A..

Orbene, è avviso della C.V.E. che non basta, per dare seguito alle pretese azionate, che uno dei presupposti indicati dalla norma (convocazione in Nazionale A) si sia verificato dopo l'entrata in vigore della medesima, quando l'altro (nel caso di specie l'esordio nella massima serie) si sia già verificato, essendo i due detti presupposti in evidente collocazione di alternatività.

Il ragionamento della Commissione Vertenze Economiche, contestato dalla società Renato Curi Angolana anche muovendo dalla considerazione che nessun doppio esborso si verrebbe a verificare nel caso di specie (atteso che la reclamante non ha potuto comunque chiedere il premio alla carriera per l'esordio in Serie A), merita sostanziale condivisione.

Occorre, infatti, considerare che i due eventi-presupposto del riconoscimento economico equitativo di cui si discute, che trova luogo al momento del coronamento della car-

riera di un calciatore in favore di chi ne ha - all'inizio - favorito la crescita professionale, si collocano in posizione evidentemente ed effettivamente alternativa, nel senso che, verificatosi uno dei due, i successivi eventi non possono avere alcuna rilevanza giuridica ai fini della detta corresponsione, seppur nella doverosa misura ridotta.

E questo vale anche se il verificarsi del primo presupposto sia intervenuto in un momento in cui la norma sul premio alla carriera non faceva ancora parte dell'ordinamento sportivo.

In altri termini, occorre dare spazio all'evidente alternatività in senso fattuale degli eventi individuati dalla norma come base della propria operatività, con le relative ricadute in termini di irrilevanza giuridica del secondo evento-presupposto, in qualsiasi tempo sia occorso il primo evento (che "assorbe" ogni rilevanza del secondo) rispetto all'entrata in vigore della norma di beneficio.

Non assume rilievo, dunque, che nel caso di specie non si verificherebbe il doppio esborso, trattandosi di conseguenza di fatto che non può incidere sull'ordinaria applicazione della norma in argomento.

Diversamente opinando, non mancherebbero conseguenze aberranti, che sono quelle accuratamente descritte in prime cure dell'Organo specializzato, dovendosi anche considerare che il secondo evento-presupposto può ben verificarsi a notevole distanza di tempo dal primo.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Renato Curi Angolana di Città S. Angelo (Pescara) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

### **3 - APPELLO DELLA SOCIETÀ RENATO CURRI ANGOLANA AVVERSO LE DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. PERUGIA IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GROSSO FABIO AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 31/D del 7.6.2004)**

Con la decisione impugnata, la Commissione Vertenze Economiche ha disconosciuto il diritto della società reclamante ad ottenere, come da istanza in data 1° aprile 2004, il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis N.O.I.F., nella misura ridotta (pari a € 16.000,00) stabilita dal Protocollo di Intesa stipulato in data 5 giugno 2003 tra L.N.P., L.N.D. e S.G.S., in relazione all'esordio in Nazionale A, avvenuto il 30 aprile 2003, del calciatore professionista Fabio Grosso, allora in forza alla A.C. Perugia.

La C.V.E. in particolare, preso atto che il menzionato Protocollo di Intesa prevede che qualora i calciatori di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 99 bis siano già tesserati per la società professionistica tenuta a corrispondere il compenso alla data di entrata in vigore della norma (14 maggio 2002), il compenso stesso (fissato in linea generale in € 103.291,37) è dovuto alla società dilettantistica o di settore giovanile nella misura ridotta di € 16.000,00, ha ritenuto, alla luce della considerazione che la corresponsione del premio, sia pure in tale ridotta misura, è comunque subordinata al ricorrere dei presupposti delle condizioni di fatto e di diritto previste dal richiamato art. 99 bis, di respingere il reclamo dell'odierna appellante, argomentando, come di seguito specificato, in relazione alla posizione del calciatore Fabio Grosso, che - come accennato - ha esordito in Nazionale A in data 30 aprile 2003 (successivamente quindi al 14 maggio 2002) ma nel Campionato di massima serie già dalla stagione sportiva 2001/02.

Orbene, è avviso della C.V.E. che non basta, per dare seguito alle pretese azionate, che uno dei presupposti indicati dalla norma (convocazione in Nazionale A) si sia verificato dopo l'entrata in vigore della medesima, quando l'altro (nel caso di specie l'esordio nella massima serie) si sia già verificato, essendo i due detti presupposti in evidente collocazione di alternatività.

Il ragionamento della Commissione Vertenze Economiche, contestato dalla società Renato Curi Angolana anche muovendo dalla considerazione che nessun doppio esborso si verrebbe a verificare nel caso di specie (atteso che la reclamante non ha potuto comunque chiedere il premio alla carriera per l'esordio in Serie A), merita sostanziale condivisione.

Occorre, infatti, considerare che i due eventi-presupposto del riconoscimento economico equitativo di cui si discute, che trova luogo al momento del coronamento della carriera di un calciatore in favore di chi ne ha - all'inizio - favorito la crescita professionale, si collocano in posizione evidentemente ed effettivamente alternativa, nel senso che, verificatosi uno dei due, i successivi eventi non possono avere alcuna rilevanza giuridica ai fini della detta corresponsione, seppur nella doverosa misura ridotta.

E questo vale anche se il verificarsi del primo presupposto sia intervenuto in un momento in cui la norma sul premio alla carriera non faceva ancora parte dell'ordinamento sportivo.

In altri termini, occorre dare spazio all'evidente alternatività in senso fattuale degli eventi individuati dalla norma come base della propria operatività, con le relative ricadute in termini di irrilevanza giuridica del secondo evento-presupposto, in qualsiasi tempo sia occorso il primo evento (che "assorbe" ogni rilevanza del secondo) rispetto all'entrata in vigore della norma di beneficio.

Non assume rilievo, dunque, che nel caso di specie non si verificherebbe il doppio esborso, trattandosi di conseguenza di fatto che non può incidere sull'ordinaria applicazione della norma in argomento.

Diversamente opinando, non mancherebbero conseguenze aberranti, che sono quelle accuratamente descritte in prime cure dall'Organo specializzato, dovendosi anche considerare che il secondo evento-presupposto può ben verificarsi a notevole distanza di tempo dal primo.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Renato Curi Angolana di Città S. Angelo (Pescara) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **4 - APPELLO DELLA U.S. ROSIA AVVERSO LE DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. LAZIO IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE CORRADI BERNARDO AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 31/D del 7.6.2004)**

La U.S. Rosia ha adito la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dalla S.S. Lazio S.p.A. il pagamento del cd premio alla carriera ai sensi dell'art. 99 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in relazione al calciatore Bernardo Corradi.

La società reclamante ha premesso in fatto che il predetto calciatore era stato da essa tesserato per la stagione sportiva 1992-1993 e 1993-1994 e che ha esordito nel Campionato di Serie A nella stagione sportiva 1999-2000, in occasione della gara Lazio/Cagliari, disputata il 30 agosto 1999 come tesserato per il Cagliari Calcio S.p.A., e che, nella stagione 2002/2003, è stato tesserato dalla S.S. Lazio ed è stato convocato per la Nazionale A disputando la gara Italia/Portogallo il 12 febbraio 2003. In diritto la società reclamante ha dedotto che l'art. 99 bis deve essere interpretato nel senso della esclusiva rilevanza dell'evento che si verifica per primo (esordio in Serie A ovvero convocazione, con lo status di professionista, per la Nazionale A o per la Nazionale Under 21) solo quando tali eventi si verificano entrambi quando il calciatore è tesserato per la medesima società.

Il suo diritto ad ottenere il premio previsto dal citato art. 99 bis deriverebbe dalla circostanza che il calciatore Corradi che ha esordito in Serie A allorché la disposizione ora citata non era ancora entrata in vigore è stato convocato per la Nazionale A successivamente all'entrata in vigore di detta norma.

La S.S. Lazio non avrebbe adempiuto, nonostante i numerosi solleciti, al pagamento della indennità in questione ammontante ad Euro 103.219,37.

La Commissione Vertenze Economiche, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 7 giugno 2004, n. 31/D, ha respinto il reclamo.

La U.S. Rosia appella tale decisione.

L'appello è infondato.

La Commissione Vertenze Economiche correttamente ha rilevato che il cd premio alla carriera scatta con il verificarsi di uno dei due eventi alternativamente (esordio in Serie A ovvero convocazione, con lo status di professionista, per la Nazionale A o per la Nazionale Under 21. La norma non dà adito alla diversa interpretazione prospettata dalla società appellante, ancorando il diritto alla indennità in parola al primo, in ordine temporale, dei due eventi configuranti come suoi presupposti e solo a questo. L'espressione "ovvero" è determinante per tale letterale interpretazione. Alla U.S. Rosia pertanto non spetta l'indennità in questione giacché l'esordio nel campionato di Serie A del calciatore Corradi è avvenuto allorché la norma di cui si è chiesta l'applicazione non era ancora entrata in vigore.

L'appello va quindi respinto.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Rosia di Rosia (Siena) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**5 - APPELLO DEL SIG. MAGNI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 4 del 22.7.2004)

Il Sig. Magni Giuseppe, nella qualità di allenatore della Soc. Varese F.C., ha proposto reclamo avverso il provvedimento delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 4 del 22 luglio 2004.

Il ricorrente ha richiesto l'integrale riforma dell'impugnata sentenza con la quale è stata confermata la sanzione della inibizione fino al 31.12.2004 ed in subordine la riduzione della sanzione stessa.

Osserva questa Commissione che, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., in questa sede, non possono essere riproposti elementi di fatto già esaminati nei precedenti gradi di giudizio né accolte richieste di audizioni di testi. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Magni Giuseppe ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA AOSTA CALCIO A 5 AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI INFLITTE: ALLA SOCIETÀ L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, AL CALCIATORE ASSIS FERREIRA STENIO LA SQUALIFICA PER ANNI UNO E MESI SEI, AL SIGNOR AMEDEO CARLO L'INIBIZIONE PER ANNI 2, AL SIGNOR FEA GIANLUCA L'INIBIZIONE PER ANNI UNO E MESI SEI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione d'Appello Federale - Com. Uff. n. 4/C del 17.7.2004)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 4/C del 18 luglio 2004 questa Commissione d'Appello Federale, chiamata a pronunciarsi dalla soc. Aosta Calcio a Cinque e dal Procuratore Federale in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 499 del 27 giugno 2003, respingeva l'appello

della società ed accoglieva quello del Procuratore Federale, infliggendo ai Signori Amedeo Carlo e Fea Gianluca, tesserati della società, una certa sanzione.

Rilevava questa Commissione, in estrema sintesi, che certi calciatori della società avevano in effetti utilizzato per il tesseramento documentazione non rispondente al vero e dunque che la sanzione inflitta a questo proposito dovesse essere confermata; che il calciatore Oliveira Souza Vitor si era tesserato nelle precedenti stagioni sotto altro, falso nome e dunque che la decisione della Commissione Disciplinare dovesse essere anche in questo caso confermata; da ultimo (ed in accoglimento dell'appello del Procuratore Federale), che i Signori Amedeo e Fea meritavano di essere sanzionati per la (ritenuta provata) consapevolezza da parte loro delle false generalità dell'Oliveira.

Avverso tale decisione il 23.7.2004 la società proponeva appello per revocazione adducendo che nel corso del processo penale originato dagli stessi fatti del procedimento sportivo era emersa la non falsità di tutti i documenti utilizzati dai calciatori. Erano emerse pure circostanze del tutto particolari in merito all'Oliveira che facevano pensare come questi (e la stessa società) fossero in buona fede nell'averlo tesserato fino ad una certa stagione agonistica sotto falso nome. Precisato che nell'ambito del processo penale l'Amedeo era stato *"prosciolto in istruttoria"* e che lo stesso processo si era concluso il giorno 9.6.2004 con sentenza di assoluzione del Fea (*"per non aver commesso il fatto"*), chiedeva, pertanto, la revocazione della sentenza impugnata.

L'appello proposto dalla società Aosta Calcio a Cinque non è ammissibile.

A norma dell'art. 35 C.G.S. le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva possono essere impugnate per revocazione *"entro trenta giorni dalla scoperta del falso o dal rinvenimento dei documenti"*. Muovendo dalle ragioni che hanno dato luogo alla condanna dei calciatori, da un lato; dell'Amedeo e del Fea, dall'altro, e della società, dall'altro ancora, e cioè dall'utilizzazione di documenti falsi, dal tesseramento sotto falso nome dell'Oliveira e dalla consapevolezza di quest'ultima circostanza da parte dell'Amedeo e del Fea, non vi è dubbio che il fatto nuovo che avrebbe potuto dar luogo alla revocazione è costituito dalla scoperta della autenticità (e non falsità) dei documenti e dalle nuove circostanze relative all'Oliveira. Sia la non falsità dei documenti che le nuove circostanze relative all'Oliveira sono venute alla luce, però, nell'ambito del processo penale ordinario; processo che si è protratto per tre udienze e si è concluso il 9.6.2004. Come dire che l'Amedeo ed il Fea, sempre presenti allo svolgimento del processo lungo le tre udienze dibattimentali della sua durata, sono venuti a conoscenza delle emergenze probatorie che avrebbero potuto dar luogo alla revocazione in epoca antecedente al 9.6.2004 o, a tutto concedere, lo stesso 9.6.2004, giorno nel quale il Tribunale di Aosta ha emesso la sentenza che ha definito il processo (limitatamente al primo grado, s'intende).

Così stando le cose l'impugnazione per revocazione avrebbe dovuto essere proposta entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza delle nuove circostanze, vale a dire, a tutto concedere, entro 30 giorni dall'ultima udienza, quella della decisione del processo e della lettura del dispositivo. Vale a dire, entro 30 giorni dal 9.6.2004. Poiché l'impugnazione è stata proposta invece il 23.7.2004, ben oltre il termine ultimo dei 30 giorni prima detti, la stessa va dichiarata inammissibile.

Più per completezza che per effettiva necessità è appena il caso di far presente che il termine di 30 giorni dei cui all'art. 35 C.G.S. non può decorrere dal giorno del deposito della sentenza (23.6.2004) o del rilascio alla società di copia della stessa (1.7.2004) dal momento che il termine a quo va individuato nel caso in esame nella *"scoperta del falso"*, o nel *"rinvenimento dei documenti"* e posto che la società, in persona dell'Amedeo e del Fea, sono venuti a conoscenza del vero non con il deposito della sentenza od il rilascio di una sua copia, ma al momento delle deposizioni testimoniali avvenute nel corso del processo, non vi è dubbio che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro 30 giorni da tali momenti; a tutto concedere, se non dai 30 giorni da ciascuna specifica udienza

(cadute in epoca anteriore al 9.6.2004, ovviamente), certamente da quel 9.6.2004 in cui, con la lettura del dispositivo della sentenza, l'Amedeo ed il Fea hanno avuto la certezza di quanto le circostanze emerse nel corso del dibattimento fossero fondate.

Discende da quanto fin qui rilevato che l'impugnazione della soc. Aosta Calcio a Cinque, proposta oltre il termine dei prescritti 30 giorni, deve essere dichiarata, come già scritto, inammissibile.

Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso della Aosta Calcio a Cinque, ai sensi dell'art. 35 n. 1 C.G.S., per tardività ed ordina l'incameramento della tassa versata.

#### **7 - APPELLO DEL CALCIATORE TARANTINO GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 7 dell'8.9.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna (Com. Uff. N. 1 del 7 luglio 2004), in merito alla gara Trattoria Dami/Scatolificio Medicinese del 23.6.2004 Calcio a Cinque, infliggeva al calciatore Tarantino Gaetano la squalifica fino al 31.12.2006 per comportamento scorretto e violento tenuto nei confronti del Direttore di gara.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna riduceva la squalifica del calciatore Tarantino Gaetano al 30.6.2006 (Com. Uff. n. 7 dell'8 settembre 2004).

Ricorreva avanti la Commissione d'Appello Federale il Tarantino sostenendo come, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il suo gesto non fosse stato premeditato né aggressivo, ma solo frutto di impulsività, e come lo "schiaffo" dato all'arbitro avesse allo stesso causato solo "lieve dolore" e non "acuto dolore".

Pur ammettendo le proprie responsabilità chiedeva una congrua riduzione della squalifica inflittagli.

L'appello va dichiarato inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Tarantino Gaetano ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. ed ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **8 - APPELLO DEL CALCIATORE RIGHI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 30, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 37/C del 29.9.2004)

Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Spinetta Gabriele, Bolla Alec, Righi Matteo, Testa Maurizio, all'epoca dei fatti calciatori della U.S. Battipagliese, per violazione del dovere di denuncia di cui all'art. 6.7 C.G.S. per non aver informato, senza indugio, la Lega Professionisti Serie C o l'Ufficio Indagini della richiesta illecita da loro ricevuta, nel mese di marzo 2000, finalizzata ad ottenere lo scalfimento o il risultato della gara U.S. Battipagliese/Cavese del 22.4.2000.



La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, riconosciuta la loro responsabilità, irrogava la sanzione della squalifica per giorni 30 a ciascuno degli incolpati da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005.

Ricorreva avanti a questa Commissione d'Appello Federale il tesserato Matteo Righi non negando i fatti storici della cena e dell'invito ad alterare il risultato della gara, ma la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi idonei a "scriminare" la condotta del Righi, innegabili i toni minacciosi ed insidiosi da parte dei cd "proponenti" individuati come esponenti camorristici da indagini giudiziarie e quindi la presenza di "attualità ed inevitabilità del pericolo".

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Incontestati i fatti: invito a cena dei 4 tesserati con la presenza dell'ospite conosciuto da uno degli invitati, e di altri due personaggi sconosciuti, il Bolla; richiesta di alterare la gara con l'offerta di 30/40 milioni per ciascuno; rifiuto di tale "offerta"; minacce subite, a dire del Bolla, a fronte del riferito rifiuto di "non accettare la proposta".

La decisione di non parlare con alcuno dell'increscioso episodio loro capitato sarebbe derivata, secondo il ricorrente, dall'intimidazione subita ad opera di soggetti dei quali, sepperò in seguito, almeno due appartenenti alla camorra, e quindi la sussistenza di una "scriminante" la condotta del tesserato.

Come correttamente sostenuto dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, il dedotto timore di rappresaglia da parte di coloro che avevano esperito il tentativo di corruzione non può escludere la punibilità, non configurando una situazione riconducibile allo stato di necessità e quindi non può costituire una causa di giustificazione, trattandosi poi di un pericolo indeterminato e incerto.

D'altra parte le oggettive difficoltà dell'ambiente, possono solo attenuare la loro responsabilità, come esattamente ha osservato la Commissione tenendone conto nella determinazione della sanzione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Righi Matteo e dispone l'incameramento della tassa versata.

**9 - APPELLO DEL CALCIATORE BOLLA ALEC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 30, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 37/C del 29.9.2004)

Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Spinetta Gabriele, Bolla Alec, Righi Matteo, Testa Maurizio, all'epoca dei fatti calciatori della U.S. Battipagliese, per violazione del dovere di denuncia di cui all'art. 6.7 C.G.S. per non aver informato, senza indugio, la Lega Professionisti Serie C o l'Ufficio Indagini della richiesta illecita da loro ricevuta, nel mese di marzo 2000, finalizzata ad ottenere lo scalfimento o il risultato della gara U.S. Battipagliese/Cavese del 22.4.2000.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, riconosciuta la loro responsabilità, irrogava la sanzione della squalifica per giorni 30 a ciascuno degli incolpati da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005.

Ricorreva avanti a questa Commissione d'Appello Federale il tesserato Bolla Alec non negando i fatti storici della cena e dell'invito ad alterare il risultato della gara, ma la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi idonei a "scriminare" la condotta del Bolla, innegabili i toni minacciosi ed insidiosi da parte dei cd "proponenti" individuati come esponenti camorristici da indagini giudiziarie e quindi la presenza di "attualità ed inevitabilità del pericolo".

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Incontestati i fatti: invito a cena dei 4 tesserati con la presenza dell'ospite conosciuto da uno degli invitati, e di altri due personaggi sconosciuti, il Bolla; richiesta di alterare la gara con l'offerta di 30/40 milioni per ciascuno; rifiuto di tale "offerta"; minacce subite, a dire del Bolla, a fronte del riferito rifiuto di "non accettare la proposta".

La decisione di non parlare con alcuno dell'increscioso episodio loro capitato sarebbe derivata, secondo il ricorrente, dall'intimidazione subita ad opera di soggetti dei quali, seppero in seguito, almeno due appartenenti alla camorra, e quindi la sussistenza di una "scriminante" la condotta del tesserato.

Come correttamente sostenuto dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, il dedotto timore di rappresaglia da parte di coloro che avevano esperito il tentativo di corruzione non può escludere la punibilità, non configurando una situazione riconducibile allo stato di necessità e quindi non può costituire una causa di giustificazione, trattandosi poi di un pericolo indeterminato e incerto.

D'altra parte le oggettive difficoltà dell'ambiente, possono solo attenuare la loro responsabilità, come esattamente ha osservato la Commissione tenendone conto nella determinazione della sanzione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Bolla Alec e dispone l'incameramento della tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 13/C - RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 2004**

**1 - APPELLO DELLA A.S. RADICONDOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL CALCIATORE COLIBAZZI ROBERTO DA SCONTARSI CON DECORRENZA DAL 26.4.2005 E DELL'INIBIZIONE PER MESI 18 AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SIG. FIORENZANI ENZO, AMBEDUE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 E LA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2004/2005 AD ESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 10 del 17.9.2004)

Al termine della gara Staggia/Radicondoli del 29.2.2004 il Direttore di Gara, mentre rientrava nel proprio spogliatoio, veniva colpito alla nuca da un sacchetto di plastica contenente ghiaccio secco, che gli procurava leggero dolore istantaneo, non riuscendo ad identificare l'autore del gesto, ma rendendosi solo conto che il sacchetto era stato lanciato al suo indirizzo dallo spogliatoio del Radicondoli.

Chieste spiegazioni al capitano di tale società, Roberto Colibazzi, quest'ultimo in un primo tempo aveva affermato di non essere in grado di fornire il nome del responsabile del lancio, mentre dopo qualche tempo, recatosi nuovamente nello spogliatoio dell'arbitro accompagnato dal Presidente della società, Enzo Fiorenzani, indicava nel calciatore Michele Marinello l'autore del fatto, aggiungendo che questi non poteva confermare la circostanza, essendosi già allontanato dall'impianto sportivo. Di tanto il Direttore di Gara riferiva nel proprio rapporto.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 4 marzo 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, preso atto di quanto riferito dal Direttore di Gara, ha inflitto al Marinello la sanzione della squalifica sino a tutto il 4.3.2005.

Avverso tale decisione ha interposto reclamo l'A.S. Radicondoli, fornendo una nuova e radicalmente diversa ricostruzione dei fatti, con la quale l'esclusiva responsabilità dell'accaduto veniva attribuita allo stesso Colibazzi, il quale, peraltro, sottoscriveva una specifica dichiarazione, allegata al reclamo, con la quale si assumeva *in toto* tale responsabilità, scagionando completamente il Marinello.

La Commissione Disciplinare, pertanto, con delibera pubblicata sul C.U. n. 38 del 25 marzo 2004, provvedeva a riqualificare lo stesso Marinello disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione del comportamento dei tesserati coinvolti nella vicenda e l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nelle more delle determinazioni della Procura, il Giudice Sportivo, nuovamente investito del giudizio in ordine al lancio del sacchetto di ghiaccio, con delibera pubblicata sul C.U. n. 40 dell'1 aprile 2004, infliggeva al Colibazzi la sanzione della squalifica sino a tutto il 25.4.2005.

Successivamente, con atto del 4.5.2004 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana i Sigg. Enzo Fiorenzani, Presidente dell'A.S. Radicondoli, Michele Marinello e Roberto Colibazzi, tesserati per la stessa, nonché la medesima società A.S. Radicondoli, per rispondere i primi tre della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver disatteso ai principi di correttezza, lealtà e probità sportiva; la società della violazione di cui all'art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità

oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 10 del 16 settembre 2004 la Commissione Disciplinare, ritenuto che il Marinello, assolutamente estraneo ai fatti, fosse stato ingiustamente incolpato dell'accaduto dal Colibazzi, cioè proprio dall'autore materiale dell'atto violento, successivamente assumtosi confessoriamente le proprie responsabilità; che il Presidente della società non potesse considerarsi del tutto estraneo all'ingiusta incolpazione effettuata dal Colibazzi, quanto meno per averla in un primo tempo incautamente avallata, ha inflitto al Colibazzi la sanzione della squalifica per mesi sei, da scontarsi a far data dal 26.4.2005; al Fiorenzani la sanzione dell'inibizione per mesi diciotto; alla società la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2004-2005.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo l'A.S. Radicondoli, nell'interesse proprio e del solo Fiorenzani, chiedendo l'annullamento della gravata delibera nella parte relativa alle sanzioni loro inflitte, sostenendo l'estraneità del Presidente al comportamento tenuto dal Colibazzi, che avrebbe autonomamente incolpato il compagno di squadra estraneo ai fatti, potendosi solo imputarsi al Fiorenzani la leggerezza di essersi fidato delle dichiarazioni del capitano della squadra, cui avrebbe immediatamente posto rimedio reclamando la delibera del Giudice Sportivo che aveva ingiustamente squalificato il Marinello.

Sentiti alla riunione del 18.10.2004 il rappresentante della Procura Federale ed il difensore dell'A.S. Radicondoli, il reclamo è stato posto in decisione avanti a questa C.A.F..

Reputa l'adita Commissione che il proposto appello non possa trovare accoglimento, non essendo fornito di sufficienti elementi di fondatezza.

In particolare, non convince la ricostruzione postuma dei fatti, come operata nel reclamo, dalla quale emergerebbe la totale estraneità e la buona fede del Fiorenzani in ordine ai fatti contestatigli dalla Procura Federale.

Se è vero, infatti, che non è stata fornita piena prova circa l'ipotetico accordo simulatorio ordito dal Fiorenzani e dal Colibazzi a danno del Marinello, è pur vero che il Presidente si è del tutto incautamente e colposamente fidato della dichiarazione dello stesso Colibazzi, senza assolutamente premurarsi di trovare conferma di essa da altri soggetti e senza interpellare l'accusato, lasciando quindi che un tesserato della propria società accusasse di un gesto tanto grave un compagno di squadra assente. Tale comportamento merita sicuramente le censure che ad esso sono state formulate dalla Commissione Disciplinare, la quale ha conseguentemente assunto i dovuti e congrui provvedimenti sanzionatori, con motivazione che appare immune da vizi logici.

Lo spiegato gravame non può pertanto trovare accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Radicondoli di Radicondoli (SI) ed ordina incamerarsi la tassa.

**2 - APPELLO DELL'ASD AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE, L'AMMENDA DI € 1.500,00 E L'INIBIZIONE DEL SIG. SANTANIELLO GIOVANNI SINO AL 30.6.2005**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 31 dell'8.9.2004)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque squalificava per sei gare effettive il campo di gioco e sanzionava con l'ammenda di € 2.500,00 la società Augusta per le incivili intemperanze e violenze dei suoi sostenitori e dei suoi tesserati in occasione della gara Augusta/Genzano del Campionato Nazionale Calcio a Cinque play-off scudetto.

Inibiva, inoltre, il dirigente Santanello Giovanni a svolgere qualsiasi attività fino al 30.6.2005.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a

Cinque in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Augusta riduceva la squalifica del campo di gioco a quattro gare effettive e la sanzione pecuniaria ad € 1.500,00 (Com. Uff. n. 31 dell'8 settembre 2004).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.S.D. Augusta sostenendo l'insofferenze e contraddittoria motivazione nonché per travisamento e infondatezza dei fatti, sottolineando come la Commissione Disciplinare non avesse tenuto in debita considerazione il referto del Commissario di campo che, secondo la ricorrente, escludeva la partecipazione attiva del dirigente Santanello Giovanni.

L'appello è infondato e va respinto.

La Commissione Disciplinare ha, infatti, puntualmente ed effettivamente motivato la propria decisione basando il proprio giudizio sugli atti a sua disposizione, quelli del Giudice Arbitro e del Commissario di campo, che evidenzia e motiva non essere assolutamente in contrasto fra loro, in quanto, pur essendoci alcune differenze, tutte confermano la dinamica storica nella quale si è verificato il contatto fra l'arbitro ed il dirigente Santanello che comunque ebbe a dare due o tre spintoni all'arbitro, così come dallo stesso riferito e ribadito e concordano sul comportamento antisportivo avuto dal Santanello; nonché quello intimidatorio e violento tenuto dai tifosi e dai tesserati della A.S.D. Augusta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla ASD Augusta F.C. di Augusta (SR) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

### **3 - APPELLO DEL F.C. VIRIBUS CISTERNA MONTELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VJS VELLETRI/VIRIBUS CISTERNA DEL 5.9.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 13 del 16.9.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, riconosciuta la irregolare posizione del calciatore della Viribus Cisterna Montello Pelle Walter nella gara Vis Velletri/Viribus Cisterna Montello del 5.9.2004 comminava alla società Viribus Cisterna Montello la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di euro 200,00; inibiva il dirigente accompagnatore Rubino Roberto fino al 1.10.2004, squalificava il calciatore Pelle Walter per una giornata ulteriore di gara.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Viribus Cisterna Montello sostenendo come il calciatore Pelle Walter, tesserato in data 18.12.03 come da talloncino postale in pari data, al momento della disputa della gara in oggetto avesse scontato la squalifica per n. 4 gare, come da Com. Uff. 35/8 dell'11/12/2003, e precisamente quelle del 21/12/03 Campo Boario/Comprensorio Lepino; del 4/1/04 Bassiano/Campo Boario; dell'11/1/04 Campo Boario/Sonnino.

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare del 16/9/04 ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Risulta dagli atti come il tesseramento del calciatore Pelle Walter a favore della società A.S. Campo Boario sia datata 17/1/04, non emergendo da alcun atto che nella raccomandata inviata dalla Società alla Commissione Tesseramenti, e datata 18/12/04, sia stato inserito anche il cartellino riguardante il tesseramento del Pelle Walter.

È poi pacifico che l'allegato al C.U. n. 11 del 1/9/04 del C.R. Lazio non costituisca unica fonte ufficiale per l'accertamento di posizioni disciplinari dei tesserati, in quanto nello stesso C.U. a pag. 11/5 punto 2.8 si sottolinea come tale documento sia: "semplice strumento di consultazione fornito alle società, privo di carattere di pubblicazione ufficiale e, pertanto, il C.R. Lazio declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o omissioni".

Dagli atti ufficiali, risulta inoltre:

- il calciatore non è stato impiegato solo nella gara Cisterna/Canarini Rocca Di Papa

del 14.12.2003; è stato svincolato il 17.12.2003 e ritesserato il 17.1.2004 con il Campo Boario, ove però è stato sempre impiegato nelle gare disputate, successivamente a tale data, fino all'esclusione del Campionato della stessa Società.

E in occasione dell'esclusione dal campionato di una società, se il fatto avviene nel girone di ritorno, i tesserati, non potendo più disputare gare, non scontano più eventuali squalifiche maturate.

Il calciatore Pelle, quindi, dopo il tesseramento per la società A.S. Campo Boario F.L. non ha scontato nessuna delle tre giornate di squalifica che trascinava quale residuo.

Pertanto, al momento della effettuazione della gara in oggetto, la posizione del calciatore Pelle Walter risultava irregolare in quanto doveva scontare ancora 3 turni di squalifica.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Viribus Cisterna Montello di Cisterna di Latina (LT) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **ORDINANZE**

**4 - APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI CAETANO NEDSON TARCHIANO MURANDONE E BENITEZ JESUS RUIZ DAVID** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

La C.A.F. sospende la decisione dell'appello come sopra proposto dal Calcio Padova di Padova per supplemento di istruttoria.

**5 - APPELLO DEL F.C. SUDTIROL ALTO ADIGE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE KHAZARI AMINE** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

La C.A.F. sospende la decisione dell'appello come sopra proposto dal F.C. Sudtirol Alto Adige di Bolzano per supplemento di istruttoria.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/C - RIUNIONE DEL 22 OTTOBRE 2004**

### **1 - APPELLO DEL CALCIATORE DI CORCIA SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GARE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 63/C del 20.10.2004)

Il calciatore Sergio Di Corcia della S.C. Pro Vasto srl ha proposto reclamo avverso delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 63/C del 20 ottobre 2004 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso relativo alla squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitagli dal Giudice Sportivo per i fatti avvenuti durante la partita Morro d'Oro/Pro Vasto del 3.10.2004, la squalifica stessa veniva ridotta a tre giornate di gara.

Si assume nel ricorso la contraddittorietà della decisione della Commissione Disciplinare che, pur escludendo la ipotesi della "particolare violenza" ha poi ritenuto di applicare una sanzione comunque pesante rispetto a precedenti casi analoghi.

Rileva questa Commissione d'Appello che non è consentito in questa sede procedere a nuovo esame dei motivi di fatto che, sulla base del referto arbitrale e degli atti ufficiali, ha portato alla determinazione impugnata. Il ricorso alla C.A.F., infatti, come disposto dall'art. 33.1 C.G.S., non deve avere ad oggetto un riesame delle circostanze di fatto, bensì solo motivi di legittimità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Di Corcia Sergio, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa versata.

### **2 - APPELLO DELLA A.C. CITTÀ DI LECCO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CINETTI FABIO E PER N. 3 GARE AL CALCIATORE CORTINOVIS ALESSANDRO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 42 del 15.10.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 15 ottobre 2004 (che confermava la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 6 ottobre 2004) infliggeva ai calciatori Cinetti Fabio e Cortinovic Alessandro, tesserati dell'A.C. Città di Lecco, le sanzioni rispettive di cinque e tre giornate di squalifica per comportamenti violenti ed offensivi, nei confronti del direttore di gara (il primo) e di un calciatore avversario (il secondo) tenuti nel corso della gara Oggiono/Città di Lecco del 3.10.2004.

Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione il Presidente dell'A.C. Città di Lecco con una serie di motivi.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 lettera d) C.G.S., in quanto investe, sostanzialmente, questioni di merito già esaminate nei due precedenti gradi di giudizio.

Va disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Città di Lecco di Lecco, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa versata.





## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/C - RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 2004**

### **1 - APPELLO DEL CALCIO CONEGLIANO AVVERSO DECISIONI VERTENZA ECONOMICA CON IL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE MAKINWA STEPHEN AYODELE, AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 28/D del 15.5.2004)**

La società Conegliano Calcio proponeva reclamo alla Commissione Vertenze Economiche per conseguire il pagamento del "premio alla carriera" dal Genoa F.C. in relazione al calciatore Makinwa Stephen Ayodele.

Deduceva la Conegliano Calcio che il predetto calciatore, tesserato per la società reclamante per la stagione sportiva 2000/2001, aveva esordito nel Campionato di Serie A per la società Modena F.C. il 18 gennaio 2004, disputando la gara Modena/Lazio, e che, pertanto, in applicazione dell'art. 99 bis delle N.O.I.F., ad essa era dovuto il premio alla carriera della società Genoa F.C., società titolare del tesseramento del calciatore in parola nella stagione sportiva 2000/2001.

La Commissione Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28/D del 13 maggio 2004, respingeva il reclamo.

L'appello proposto dalla Conegliano Calcio avverso tale decisione è infondato.

La società appellante argomenta sulla base della lettera dell'art. 99 bis, secondo comma, per il quale: "alle società della Lega Nazionale Dilettanti è riconosciuto un compenso forfettario pari ad Euro 103.291,37 per la formazione impartita ad un calciatore precedentemente tesserato quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia tesserato per società della Lega Nazionale Dilettanti e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con il calciatore".

La disposizione, sostiene l'appellante, non prevede "se il tesseramento debba essere considerato per un'intera stagione sportiva, per una frazione di stagione, per una minima parte di una stagione od anche per una stagione e mezza od oltre". La Commissione Vertenze Economiche avrebbe errato, inoltre, a richiamare il disposto di cui al precedente art. 96 delle stesse N.O.I.F., in quanto proprio dall'esame di tale disposizione, che espressamente collega il diritto al premio di preparazione alla inderogabile condizione che il calciatore risulti vincolato "per almeno una stagione sportiva", emerge a contrariis che l'art. 99 bis non richiede per il riconoscimento del cd. premio alla carriera che il tesseramento del calciatore per la società dilettantistica sia durato per un'intera stagione sportiva.

La C.A.F. non è dello stesso avviso.

L'art. 99 bis N.O.I.F. deve essere letto per intero. Il secondo comma di tale disposizione stabilisce che il premio alla carriera, che una società dilettantistica (o di puro Settore Giovanile) ha diritto ad avere quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, ad una gara di serie A ovvero quando viene convocato con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21, ha come condizione che il calciatore sia stato tesserato con la predetta società dilettantistica "almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive". Il termine "per" introdurre il complemento di tempo continuato che nella specie è rappresentato da una stagione sportiva di tal che, ad avviso della C.A.F., la norma va interpretata senza ombra di dubbio nel

senso che il calciatore debba essere stato tesserato, "per almeno" una stagione sportiva, cioè per un'intera stagione sportiva.

Il requisito del tesseramento per almeno una (intera) stagione sportiva è quindi il tempo minimo richiesto dalla norma perché la società dilettantistica (o di puro Settore Giovanile), che ha tesserato il calciatore, a partire dai dodici anni dei calciatori, abbia diritto al premio alla carriera. Si rivela appropriato, al riguardo, il rilievo della Commissione Vertenze Economiche che ha evidenziato come tale interpretazione della norma sia confortata dagli artt. 7 e 8 del Regolamento di Attuazione della normativa F.I.F.A. sullo Status e Trasferimento dei calciatori ai sensi dei quali il compenso di formazione e d'istruzione per i giovani calciatori si calcola (art. 7) e viene distribuito (art. 8) sempre in funzione degli "anni" di formazione senza possibilità di ulteriori frazionamenti di tempo.

Anche il legislatore federale italiano, uniformandosi a tale normativa, ha ritenuto che una intera stagione sportiva dovesse essere il minimo per dare ai giovani calciatori l'addestramento che in seguito ha reso possibile agli stessi di intraprendere con successo la carriera di calciatore professionista e che, pertanto, solo in tali casi alle società dilettantistiche (o del Settore Giovanile) dovesse essere riconosciuto un compenso per l'attività formativa da esse svolta riguardo a detti calciatori.

La decisione della Commissione Vertenze Economiche correttamente ha affermato la infondatezza della pretesa della richiesta dal Conegliano Calcio di ottenere il premio alla carriera per il calciatore Makinwa motivando sul rilievo che allo stesso, per il periodo in cui è stato tesserato per la reclamante (per la stagione sportiva 2000/2001, dal 3.2.2001 proveniente dalla Federazione Nigeriana, trasferito alla Reggiana S.p.A., società professionistica, il 5.9.2001), non poteva essere stata impartita alcuna "preparazione dilettantistica".

L'appello del Conegliano Calcio, in conclusione, deve essere respinto.

La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Conegliano di Conegliano (TV) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

## **2 - APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO IL MANCATO IL RICONOSCIMENTO DELL'INSUSSISTENZA DEL DEBITO MATURATO IN FAVORE DEL COSENZA CALCIO 1914 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE ROCCO SABATO (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 6/D - Riunione del 24.9.2004)**

Con decisione del 17 ottobre 2003, la Commissione Tesseramenti, investita in data 9 settembre 2003 dalla Lega Nazionale Professionisti della questione relativa alla validità della variazione di tesseramento n. 0436 del 18 agosto 2003, depositata in pari data dalla Società Cagliari Calcio con riferimento al contratto professionistico stipulato con il calciatore Sabato Rocco, deliberava la validità del contratto stipulato tra la società cagliaritana e il suddetto calciatore nella data da ultimo citata.

La suddetta Lega, nel richiedere la pronunzia della Commissione Tesseramenti, specificava che le società Cagliari e Cosenza avevano stipulato, in data 10 luglio 2003, un accordo di trasferimento delle prestazioni sportive del nominato calciatore, con contestuale cessione della quota di partecipazione alla società cosentina.

Senonché, in seguito alla mancata iscrizione al campionato del Cosenza, il Cagliari, in data 6 agosto 2003, aveva comunicato la risoluzione del contratto di trasferimento a causa dell'impossibilità del Cosenza "di detenere un diritto di partecipazione alle prestazioni sportive di calciatore professionista", comunicando altresì che l'accordo di partecipazione aveva rappresentato elemento essenziale nel perfezionamento della volontà contrattuale.

A quel punto il calciatore Sabato aveva dichiarato, il successivo 11 agosto, la risoluzione del proprio contratto con il Cagliari, in quanto conseguente all'accordo il trasferimento contestato, stipulandone subito uno nuovo, di durata però annuale.

La Lega Nazionale Professionisti, nel trasmettere il fascicolo e chiedere, genericamente, alla Commissione Tesseramenti una "pronuncia in merito", rendeva noto che, allo scopo di non pregiudicare l'attività professionale del calciatore, non essendo in discussione la sua volontà di tesseramento con il Cagliari, avrebbe provveduto a dare esecuzione dalla data della richiesta al suddetto ultimo tesseramento, la cui tipologia e la relativa scadenza restavano comunque vincolate alle definitive determinazioni dell'interpellata Commissione.

Questa, richiamando l'art. 110, comma 1, N.O.I.F., in tema di non ammissione di una società calcistica al campionato di pertinenza e di svincolo d'autorità dei calciatori, nonché la circolare federale in data 7 ottobre 1993, in tema di accordi di partecipazione di cui all'art. 102-bis N.O.I.F., formulava le seguenti considerazioni:

- la prima cessione definitiva di contratto dal Cosenza al Cagliari era pienamente valida in quanto intervenuta prima della non ammissione al campionato della società cedente: il calciatore Sabato non era dunque interessato dallo svincolo d'autorità;
- atteso che l'accordo di partecipazione dava luogo a due operazioni distinte, la cessione del contratto conservava piena validità, estendendosi però al 100% di ogni diritto relativo al giocatore;
- il giocatore e la nuova società di appartenenza avevano la facoltà, come puntualmente accaduto nel caso di specie, di concludere un nuovo contratto, previa risoluzione consensuale del primo (cfr. gli atti di risoluzione del contratto del 10 luglio 2003, stipula del nuovo contratto in data 18 agosto 2003 con scadenza 30 giugno 2004, e relativa variazione di tesseramento n. 0436).

La Commissione Tesseramenti, in definitiva, dichiarava "la validità del contratto stipulato tra la S.p.A. Cagliari Calcio e il calciatore Sabato Rocco in data 18 agosto 2003".

La società cagliaritano chiedeva, a quel punto, la riforma della decisione resa dalla Commissione Tesseramenti, nel senso che venisse dichiarato risolto il contratto stipulato tra le due società, con variazione di tesseramento n. 0472 in data 10 luglio 2003.

Questa Commissione d'Appello, riunitasi il 26 gennaio 2004, dichiarava il reclamo inammissibile, in quanto, la società reclamante, pur "fatte salve ulteriori, specifiche e più dirette istanze di giustizia", non aveva interesse a svolgere appello, siccome il corredo motivazionale della medesima appariva volto unicamente a sostenere, come da dispositivo, la validità dell'ultimo contratto stipulato tra la società sarda e il calciatore, in quanto frutto di una legittima riconsiderazione, su base consensuale, dei rapporti tra loro intercorrenti, e la validità dell'ultimo tesseramento non risultava oggetto di contestazione da parte della società isolana.

Un successivo ricorso per revocazione (basato sulla sopravvenuta riaffiliazione della società cosentina) veniva anch'esso dichiarato inammissibile, con decisione assunta il 2 agosto 2004 da questo Organo di appello.

Orbene, prendendo spunto in effetti anche dalla circostanza che la magistratura amministrativa, con pronuncia del TAR del Lazio in data 1° aprile 2004, confermata in appello dal Consiglio di Stato in data 2 luglio 2004, ha ripristinato l'affiliazione del Cosenza Calcio, la società Cagliari Calcio, con reclamo del 5 agosto 2004, ha adito questa volta la Commissione Vertenze Economiche per sentir dichiarare l'insussistenza di debito alcuno a carico di essa reclamante, nei confronti del Cosenza Calcio, in dipendenza della detta variazione di tesseramento.

Con la decisione impugnata, la Commissione Vertenze Economiche, indipendentemente dagli effetti del giudicato realizzatosi in ordine alla pronuncia della Commissione Tesseramenti, ha rigettato il reclamo.

Con l'appello in trattazione, il Cagliari Calcio, mosso ancora una volta dal chiaro intento di evitare di dover pagare il corrispettivo intero (€ 660.000,00) in relazione all'originario trasferimento del calciatore, torna a chiedere la declaratoria di insussistenza di de-

biti pecuniari nei confronti del Cosenza Calcio, vista l'intervenuta risoluzione della variazione di tesseramento n. 0472 in seguito alla mancata iscrizione della società calabrese nelle categorie professionistiche.

Il gravame, peraltro ricevibile, in disparte ogni ulteriore questione di rito sollevata da controparte, non merita comunque accoglimento.

Come esaurientemente specificato dalla pronunzia impugnata, sulla scorta della circolare federale in data 7 ottobre 1993, la cessione con accordo di partecipazione dà vita non già ad una fattispecie a formazione progressiva, bensì a due operazioni ben distinte: con la prima si realizza una cessione definitiva di contratto, mentre con la seconda si ha la cessione di un diritto, futuro ed eventuale, di natura economica. Con la conseguenza che ove la cessione sia avvenuta a favore di società ammesse ai campionati professionistici da parte di società non ammesse o revocate, la cessione si intende avvenuta al 100%, con annullamento dell'accordo di partecipazione.

Correttamente impostata, dunque, la vicenda nei termini imposti dalla disciplina federale, può affermarsi che la cessione di contratto stipulata in data 10 luglio 2003 tra Cagliari Calcio e Cosenza Calcio sia pienamente valida ed efficace e che a seguito del successivo venir meno dell'accordo di partecipazione il Cagliari è divenuto titolare del 100% dei diritti relativi alle prestazioni del calciatore Sabato, con tutte le conseguenze di ordine economico per le società parti del contratto di cessione.

Del tutto irrilevanti appaiono, pertanto, i successivi sviluppi della vicenda, comprensivamente, non da ultimo, del nuovo contratto liberamente stipulato tra società sarda e calciatore in data 18 agosto 2003, atteso che la cessione contrattuale delle prestazioni del calciatore Sabato si è perfezionata prima della mancata iscrizione al campionato della società cedente (con conseguenza inapplicabilità dello svincolo di autorità), ed in maniera stabilizzata per l'ordinamento di settore e comunque immune dalle successive vicissitudini relative all'accordo di partecipazione, senza dunque che possa attribuirsi alcun diretto rilievo a fattispecie civilistiche, come la presupposizione, peraltro non calzanti alla fattispecie.

Per i motivi sopra accennati, non potendosi, quindi, addivenire a pronunzia di accertamento negativo delle debenze pecuniarie a carico della società cagliaritano, sorte per il loro intero (essendo necessariamente venuto meno l'accordo di partecipazione) a fronte della cessione del calciatore, la Commissione di Appello Federale non può che respingere il reclamo, con il conseguente incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari ed ordina incamerarsi la tassa versata.

### **3 - APPELLO DELLA A.S. PUGNELLO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUGNELLO CALCIO A CINQUE/MANAGEMENT POZZO DEL 10.9.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 13 del 10.9.2004)

Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto del 10.9.2004 l'A.C. Sport Management Pozzo esponeva che in occasione della gara Pugnetto/Sport Management Pozzo di quello stesso giorno la squadra di casa aveva schierato il calciatore Pegoraro Davide ed incluso nella lista il dirigente Galliotto Donato benché squalificati per una giornata, come da Comunicato Ufficiale n. 38 del 5 maggio 2004.

La Commissione non condivideva il rilievo prospettato dalla società reclamante in merito alla posizione del Galliotto (che non aveva partecipato attivamente alla gara), ma accoglieva il reclamo in relazione al Pegoraro, effettivamente colpito da squalifica per una giornata di gara in relazione all'ultima di campionato della stagione precedente e ciò nonostante fatto giocare il 10.9.2004. Rilevata, dunque, l'irregolarità della posizione del cal-

ciatore, la Commissione infliggeva alla A.S. Pugnello la duplice sanzione della perdita della gara e dell'ammenda di € 52,00 (Com. Uff. n. 13 del 29 settembre 2004).

Avverso tale decisione proponeva appello la società che osservava di non aver ricevuto il Comunicato Ufficiale n. 38 del 5 maggio 2004 e di non aver potuto impugnare la squalifica del Pegoraro; squalifica inflittagli erroneamente dal momento che durante l'ultima gara del campionato precedente non aveva riportato ammonizione alcuna.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.

L'appello della A.S. Pugnello, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

È la stessa società, infatti, che pur lamentando l'erroneità della squalifica inflitta al Pegoraro, riconosce la fondatezza delle circostanze di fatto relative alla gara del 10.9.2004 con l'A.C. Sport Management Pozzo; e cioè di aver schierato il calciatore benché precedentemente squalificato. Stante l'irregolarità della posizione del Pegoraro, non vi è possibilità alcuna, dunque, che l'appello possa essere accolto.

La A.S. Pugnello sostiene, per la verità, di non aver impugnato la squalifica del Pegoraro per non aver ricevuto il Comunicato Ufficiale n. 38 del 5 maggio 2004 che riportava la decisione della Commissione Disciplinare. Argomento come questo non può essere, tuttavia, in alcun modo condiviso. È noto, infatti, per espressa disposizione regolamentare e per costante orientamento di questa Commissione che tutti i provvedimenti si presumono conosciuti alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che ha valore di notifica ad ogni effetto, indipendentemente dall'eventuale, successivo invio di copia alle singole società. La copia eventualmente trasmessa ai singoli destinatari è documento processualmente irrilevante ai fini dell'adempimento degli obblighi o dell'esercizio dei diritti e delle facoltà connessi al contenuto delle decisioni pubblicate, la cui conoscenza è presunta, per espressa previsione regolamentare, sin dal momento della pubblicazione, senza che taluno possa invocare - e tanto meno far ricadere su altri - la mancata conoscenza di un provvedimento che lo riguardi.

L'appello della A.S. Pugnello Calcio a Cinque va dunque, e come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Pugnello Calcio a Cinque di Arzignano (VI) ed ordina l'incameramento della tassa.

**4 - APPELLO DELLA A.S. PUNTO FOGGIA 1989 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUNTO FOGGIA 1989/GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA DEL 12.9.2004 E LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2004 INFLITTA AI CALCIATORI PURGANTE DAVIDE E CAVALIERE PASQUALE** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 12 del 7.10.2004)

L'A.S. Punto Foggia 1989 ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata su C.U. n. 12 del 7 dicembre 2004, con la quale veniva comminata all'attuale reclamante la punizione sportiva della perdita della gara in favore della Gioventù Calcio Foggia del Campionato Regionale Giovanissimi, per aver fatto partecipare il calciatore Purgante Davide benché squalificato.

La ricorrente non contesta minimamente la correttezza della decisione, limitandosi a dolersi del fatto che la Gioventù Calcio Foggia aveva proposto reclamo, anziché al competente Giudice di 2° Grado, direttamente al Giudice Sportivo che, a sua volta, lo aveva trasmesso a quello di 2° Grado.

Osserva la C.A.F. che nessuna irregolarità si riscontra nel comportamento di quest'ultimo giudice, correttamente investito della questione del Giudice Sportivo di primo grado, conseguentemente il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Punto Foggia 1989 di Foggia ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**5 - APPELLO DELLA A.S. TERNATESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERNATESE/BUGUGGIATE DELL'11.9.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 7.10.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 7 del 23 settembre 2004, in merito alla partita Ternate/Buguggiate dell'11.9.2004, decideva di infliggere alla Buguggiate la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a causa della partecipazione di sette suoi calciatori "fuori quota", in quanto nati prima del 1.1.1986, numero superiore ai cinque consentiti.

La Commissione Disciplinare presso il predetto Comitato, a seguito di ricorso della Buguggiate, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 7 ottobre 2004, decideva di ripristinare il risultato di 3-4 conseguito sul campo, sostenendo che il predetto numero di cinque "fuori quota" doveva essere interpretato con riferimento esclusivo ai calciatori che hanno partecipato attivamente alla gara, senza considerare i calciatori presenti in panchina.

Avverso questa decisione proponeva appello davanti alla C.A.F. il Presidente della Ternate sostenendo che, nella gara in esame, la Buguggiate ha impiegato attivamente sei calciatori "fuori quota" (i nn. 4-5-6-7-8 e 14) e richiedendo il ripristino della decisione del Giudice Sportivo.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Commissione Disciplinare ha, infatti, commesso un errore nel non considerare il sesto calciatore "fuori quota" (n. 14) impiegato attivamente dalla Buguggiate nella gara in esame.

Deve, di conseguenza, essere ripristinato il risultato della gara, come stabilito dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S. Ternate annulla la decisione della Commissione Disciplinare, ripristinando la decisione del Giudice Sportivo che infliggeva alla Buguggiate la sanzione della perdita della gara Ternate/Buguggiate col punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.



